

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.11.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – PRINCIPALI PROFILI DELL’ISTITUTO


*Schema di Giulio SPINA**

Estratto da

[Giulio SPINA](#)

[CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR](#)

[per la collana La Nuova Procedura Civile, Pacini ed., Pisa, 2016](#)



* Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

a) **Informativa.**

All'atto del **conferimento dell'incarico**, ciascun **avvocato** deve informare il proprio cliente della **possibilità** di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita¹.

b) **Invito alla negoziazione assistita.**

La parte sceglie di provare la nuova procedura e **il legale formula** alla controparte un **invito a stipulare una convenzione di negoziazione**.

Oggetto dell'invito.

Esso deve²:

- a) indicare l'**oggetto della controversia** (che non può riguardare **diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro**;
- b) contenere l'avvertimento che **la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.**;
- c) contenere la **certificazione dell'autografia della firma** apposta all'invito ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

Effetti dell'invito³.

Dal momento della **comunicazione dell'invito** (ovvero della **sottoscrizione della convenzione**) si producono sulla **prescrizione** gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è **impedita, per una sola volta, la decadenza**, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni⁴, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

c) **Convenzione di negoziazione**

È l'**accordo** mediante il quale **le parti convengono di "cooperare in buona fede e con lealtà" per risolvere in via amichevole la controversia** tramite l'**assistenza di avvocati**⁵.

In particolare, quanto alla redazione della convenzione di negoziazione occorre precisare che, norma dell'art. 2, essa:

- a) deve indicare il **termine concordato dalle parti** per l'espletamento della procedura, in ogni caso **non inferiore a un mese** e, come aggiunto in sede di conversione, **non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni** su accordo tra le parti;
 - a. deve altresì indicare l'**oggetto della controversia**; al riguardo si segnala che tale oggetto non deve riguardare **diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro**;

¹ Si tratta, a norma dell'art. 2, comma 7, di un "*dovere deontologico*".

² Si veda al riguardo l'art. 4.

³ Si veda al riguardo l'art. 8.

⁴ Si veda al riguardo l'art. 4, comma 1.

⁵ L'art. 2 precisa sul punto che può trattarsi anche di avvocati iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, relativo all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

b. i difensori non possono essere nominati **arbitri** (art 810 c.p.c.) “*nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse*”⁶.

b) va redatta in **forma scritta**; ciò a pena di **nullità**;

c) va **sottoscritta dalla parti e dagli avvocati**, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni;

Sul punto va sottolineato come l'**assistenza degli avvocati** sia, quindi, obbligatoria (ciò, in particolare, con riferimento all'efficacia esecutiva dell'accordo, nonché alla disciplina della negoziazione assistita obbligatoria di cui all'art. 3) e, d'altronde, tale requisito costituisce – già alla luce del nome che il legislatore dà al nuovo istituto (“*procedura di negoziazione assistita da un avvocato*”) uno degli elementi essenziali e caratterizzanti lo strumento di ADR in questione⁷.

d) **Negoziazione vera e propria.**

Lealtà. Nell'attività volta a risolvere in via amichevole la controversia, gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà⁸.

Riservatezza. Agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di **tenere riservate le informazioni ricevute**.

In particolare⁹:

a) le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel **giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto**;

b) i **difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento** non possono essere tenuti a **deporre** sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;

c) a **tutti coloro che partecipano al procedimento** si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell' art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

Lo svolgimento della negoziazione può portare, come ovvio, ad un risultato positivo o negativo.

e) **Esito della negoziazione.**

a) **Mancato accordo:** viene redatta la **dichiarazione di mancato accordo** che gli avvocati designati certificano¹⁰.

b) **Accordo raggiunto**¹¹:

⁶ Art. 9, comma 1. Il comma 2 dispone poi che “*È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto*”. La violazione di tali disposizioni costituisce per l'avvocato illecito disciplinare. Si segnala inoltre che, in sede di conversione in legge, è stato anche previsto che l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente (art. 2, comma 1-bis).

⁷ Si veda al riguardo anche il comma 5 del medesimo art. 2 laddove si precisa che “*la convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato*”.

⁸ Art. 9, comma 2. L'art. 2, comma 1, inoltre, dispone che con la sottoscrizione della convenzione di negoziazione le parti si accordano nel cooperare in buona fede e con lealtà nella risoluzione della controversia.

⁹ Si veda, ancora, l'art. 9, comma 2.

¹⁰ Art. 4, comma 3.

¹¹ Si veda l'art. 5. Si segnala, che l'art. 5 è rubricato “*Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione*”, in ciò potendosi intravedere un rimando all'istituto della transazione di cui agli artt. 1965 e ss. c.c., con riferimento al quale – peraltro – notevoli appaiono i punti di contatto col nuovo istituto, quanto a finalità, oggetto e disciplina.

- l'accordo deve essere **conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico**¹²
- l'accordo è **sottoscritto dalle parti e dagli avvocati** che le assistono;
- costituisce così **titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale**;
- l'avvocato che **impugni** un accordo alla cui redazione ha partecipato commette illecito deontologico.

f) **Esecutività dell'accordo.**

Su tale aspetto si segnala che la legge di conversione ha precisato, ai commi 2-bis e 3 dell'art. 5, che l'accordo:

- deve essere **integralmente trascritto nel precetto** ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, c.p.c.;
- se le parti concludono uno dei **contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione**, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

APPROFONDIMENTI IN RIVISTA

SI VEDA LO SCHEMA: [FOCUS NEGOZIAZIONE ASSISTITA: NORMATIVA, NOTIZIE, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA, SCHEMI, FORMULE, VIDEO](#)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

¹² Il medesimo art. 5, precisa infatti che gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; è inoltre disposto che, se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Si segnala inoltre che l'art. 11 prevede anche che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. Al CNF, poi, è dato incarico di provvedere, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita, trasmettendone poi i dati al Ministero della giustizia.